



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27-33, LEGGE 244/2007-FINANZIARIA 2008.-

L'anno **duemilanove**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TRENTO BARBARA	Presente	SEGALA FRANCESCO	Presente
NOVELLO MARGHERITA	Presente	ROSSATO FRANCESCO	Presente
GROLLA DARIO	Presente	GUERRA ALESSANDRO	Presente
GUAZZO GIANCARLO	Presente	CLAVELLO CRISTINA	Presente
CORRA' VALERIA	Presente	BEDIN GIANFRANCO	Presente
SCALCO FABIO	Presente	CORRA' SEVERINO	Presente
ZOCCA RICCARDO	Assente	CELLURALE MARIO	Assente
BORDIGNON ANDREA	Presente	MENIN MARIA	Assente
LORENZONI SILVANO	Presente		

Presenti **14** Assenti **3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la D.ssa **TRENTO BARBARA** nella sua qualità di **SINDACO**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa **ANDREATTA NADIA**.

La seduta è Pubblica

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27-33, LEGGE 244/2007-FINANZIARIA 2008.-

Premesso che:

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- che l'art. 3, comma 27 dispone che suddette amministrazioni al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società;
- che l'art. 3, comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 29, ovvero entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

DATO ATTO che i richiamati disposti legislativi enucleano tre concetti fondamentali che strutturalmente sono fattori determinanti nell'analisi ricognitiva societaria che col presente provvedimento viene effettuata ovvero:

- SOCIETA' CON FINALITA' ISTITUZIONALI

Attività di produzione di beni e servizi attribuita all'ente locale dalla costituzione o/e legge statale o/e legge regionale il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni Pubbliche;

- SOCIETA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' ISTITUZIONALI

Attività di produzione di beni e servizi prevista dalla legge dirette a rendere possibili le attività finali, quindi società che producono beni e servizi strumentali delle attività degli enti;

- SOCIETA' CON FINALITA' DI INTERESSE GENERALE

Attività di produzione di servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati di interesse generale dall'Autorità Pubblica e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Concetto estrapolato dal diritto comunitario, che pur non avendo ancora trovato la definizione dei suoi principi fondamentali da enunciare in una direttiva quadro, nella loro diversa articolazione di Servizi di Interesse Generale senza e con rilevanza economica, pur tuttavia vengono delineate alcune caratterizzazioni, ovvero servizi volti a garantire a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'UE servizi di alta qualità e a prezzi accessibili. Nella risoluzione del Parlamento Europeo sul libro bianco del 27/09/2006 viene asserito che è compito esclusivo degli stati membri e delle loro autorità regionali e o locali definire i loro servizi di interesse generale, decidere quali servizi andrebbero garantiti e il loro modo di organizzarli, finanziarli, fornirli, valutarli e controllarli e che ciò deve essere pienamente rispettato al momento di elaborare ulteriori legislazioni;

DATO ATTO quindi, che i principi giuridici sopra richiamati sono stati applicati in riferimento all'identificazione delle principali categorie di attività economica effettivamente esercitata da ciascuna società partecipata con attribuzione alle stesse di uno specifico peso economico-istituzionale;

CONSIDERATO inoltre, che sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai concetti fondamentali sopraindicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento o dismissioni delle partecipazioni societarie:

- art. 3, comma 2 decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267: "il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- art.13, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- art.112, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle autonomie locali";
- art. 56 comma 1, statuto del Comune di Sandrigo approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 22 dicembre 2008:"il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione nelle forme, nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge".

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato V 13/12/2006 n. 7369 da cui si estrapola il concetto che la valutazione del servizio pubblico locale è rimessa alla volontà dell'organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente (Consiglio Comunale);

DATO ATTO che l'art.3 commi 30 e seguenti della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevedono che la decisione di costituire e mantenere partecipazioni in società è subordinata al trasferimento di adeguate risorse, provvedendo pertanto alla rideterminazione della propria dotazione organica.

Questa Amministrazione al momento della costituzione delle società e relativa attribuzione del servizio/funzione/attività ha provveduto al trasferimento delle risorse umane/finanziarie e strumentali in misura adeguata rispetto alle esternalizzazioni per cui a tutt'oggi non sono presenti all'interno dell'Ente rami d'azienda che svolgono servizi/funzioni/attività trasferite;

CONSIDERATO inoltre che:

l'art. 13 della - Legge n. 248 del 4/08/2006 (legge Bersani) stabilisce che "al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenze, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti"...

Dato atto che il Comune di Sandrigo:

- rientra tra le amministrazioni pubbliche annoverate all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;
- detiene una serie di partecipazioni in diverse Società e che, in relazione alla quota di partecipazione al capitale sociale, come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, possono essere così classificate:

Società controllate direttamente

- NESSUNA

Società collegate

- Acque Vicentine spa;

- Soraris spa;
- Società per l'ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV spa);
- Aeroporti Vicentini spa;

Tenuto conto che tra le società sopra elencate rientrano anche quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale;

Considerato il quadro di raccordo tra le attività istituzionali del Comune di Sandrigo e le società partecipate dallo stesso è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

1. Acque Vicentine spa

Capitale sociale Euro 5.845.000,00

Quota 2,7947%

Lo scopo principale della società è la gestione del ciclo idrico integrato.

2. Soraris S.p.A.

Capitale sociale Euro 636.000,00

Quota 6,66%

La società gestisce i seguenti servizi pubblici:

la società ha lo scopo principale di gestire i servizi ecologici di igiene urbana quali, nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani;

3. Società per l'ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV spa).

Capitale sociale Euro 7.655.288,28

Quota 0,0621%

La società ha lo scopo principale di gestire il servizio dei trasporti urbani ed interurbani di persone e cose a mezzo di ferrovie, autolinee, filovie, tramvie, ferrovie sotterranee, funivie o impianti a fune in genere;

4. Aeroporti Vicentini spa.

Capitale sociale Euro 120.000,00

Quota 0% a seguito della copertura delle perdite, come da verbale della Assemblea Straordinaria in data 18/04/2008;

La società ha ad oggetto la gestione, manutenzione ed uso degli impianti e infrastrutture dell'attività aeroportuale.,

Ritenuto quanto segue:

- per le Società ante riportate con i numeri 1, 2 debba essere mantenuta la partecipazione da parte del Comune di Sandrigo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge N. 244/2007, art. 3, comma 27 e ss, in quanto trattasi di partecipazioni aventi per oggetto o finalità l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità ed alla produzione di servizi di interesse generale per la collettività, come si desume dagli scopi esposti per ciascuna di queste società;
- per la società indicata al n. 3 non sussista più, allo stato attuale, l'interesse generale di questo Comune per mantenerne la partecipazione in quanto trattasi di attività di produzione di beni e servizi ritenuta non strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità ed alla produzione di servizi di interesse generale per la collettività;

- per la società indicata al n. 4, Aeroporti Vicentini spa, partecipata da questo Ente con una azione del precedente valore di Euro 5,45, si dà atto che a seguito della copertura delle perdite deliberata dalla Assemblea Straordinaria in data 18/04/2008, tale partecipazione risulta essere stata azzerata;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di stabilire che a seguito della ricognizione effettuata in premessa, si assumono le seguenti determinazioni:
 - a) con riferimento alle società Acque Vicentine spa e Soraris spa, indicate in narrativa con il numero 1, 2, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, commi 27 e ss. L. n. 244/2007, per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Sandrigo, tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
 - b) con riferimento alla società per l'ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV spa, indicata in narrativa con il n. 3, per le motivazioni ivi riportate, non sussistono i requisiti di cui all'art. 3, commi 27 e ss. L. n. 244/2007, per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Sandrigo;
 - c) con riferimento alla società Aeroporti Vicentini spa, indicata in narrativa con il n. 4, si prende atto che a seguito della copertura delle perdite deliberata dalla Assemblea Straordinaria in data 18/04/2008, tale partecipazione risulta essere stata azzerata;
- 2) di stabilire, con riferimento alla società per l'ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV spa), per la quale il suo mantenimento non è stato riconosciuto di interesse generale, si provvederà ad attivare il procedimento per l'alienazione della partecipazione mediante procedura ad evidenza pubblica;
- 3) di dare atto che con il presente provvedimento è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge n. 244/2007 e che pertanto per le società confermate ne costituisce autorizzazione al mantenimento.

PARERI ART. 49 comma 1 dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
--

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _____

Il responsabile del servizio



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al Cap. _____

DATA _____

Il Ragioniere
Frigo dr.ssa Beatrice Lucia

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3, COMMI 27-33, LEGGE 244/2007-FINANZIARIA 2008.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente dall'Assessore competente;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N.2000
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Relazione l'Assessore Novello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;**
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 2000;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- **Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;**

Rilevato il numero dei presenti: n. 14 di cui n. 14i votanti.

- **con voti favorevoli n. 14** contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Presidente;

D E L I B E R A

- 4) di stabilire che a seguito della ricognizione effettuata in premessa, si assumono le seguenti determinazioni:
 - a) con riferimento alle società Acque Vicentine spa e Soraris spa, indicate in narrativa con il numero 1, 2, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, commi 27 e ss. L. n. 244/2007, per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Sandrigo, tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
 - b) con riferimento alla società per l'ammodernamento e la gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (FTV spa, indicata in narrativa con il n. 3, per le motivazioni ivi

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANDREATTA NADIA

IL PRESIDENTE

F.to TRENTO BARBARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. copia della presente Deliberazione e' in pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal05-06-2009 al20-06-2009

IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 47 Legge 8 giugno 1990 n. 142)

Si certifica che la suesesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimita', per cui la stessa e' **divenuta esecutiva** ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREATTA NADIA